

REGOLAMENTO (CE) N. 1213/98 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1998

che determina, per la campagna 1998, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 ⁽⁶⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne

d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1998, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/96 ⁽⁸⁾, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ECU;

considerando che per certe monete il tasso di conversione agricolo è stato congelato fino al 1° gennaio 1999 con il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio ⁽⁹⁾;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1323/90 ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 ⁽¹¹⁾, il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in talune zone svantaggiate della Comunità; che, secondo le norme ivi previste, l'aiuto è subordinato alle stesse condizioni stabilite per il premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; che, data l'attuale incertezza che si registra sul mercato di alcuni Stati membri, per la campagna 1998 occorre autorizzare gli Stati membri a versare fin d'ora un importo pari al 90 % di questo aiuto;

⁽¹⁾ GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99.

⁽⁸⁾ GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 18.